



COMUNE DI BASELGA DI PINÉ
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il Segretario Generale
dott. Giorgio Larentis

Il Sindaco
dott. Ugo Grisenti

Approvato con deliberazione consiliare nr. 39 dd. 23.09.2010.

Il presente Regolamento è adottato sulla base delle “Linee guida in materia di utilizzo sostenibile dei fitosanitari” di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1183 di data 19.05.2010. Essa stabilisce le misure di cautela, i comportamenti ed i divieti nonché il sistema sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L contenente il Testo unico delle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni.

SOMMARIO

| | |
|--|---------------|
| Articolo 1 – Utilizzo di prodotti fitosanitari | pag. 4 |
| Articolo 2 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari | pag. 4 |
| Articolo 3 – Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione trattamenti fitosanitari | dei pag. 4 |
| Articolo 4 – Manutenzione delle attrezzature | pag. 6 |
| Articolo 5 – Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori | pag. 6 |
| Articolo 6 – Sanzioni | pag. 6 |

Articolo 1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari sono preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari non può essere utilizzata l'acqua delle fontane pubbliche e sono attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite o nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico va munito di apposito coperchio di tenuta.

4. È raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.

5. I dispositivi "caricabotte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua e con tali dispositivi non viene effettuata la pulizia degli attrezzi e delle macchine.

Articolo 3

Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari

1. Per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, i relativi trattamenti sono eseguiti in assenza di vento e ad almeno 30 metri da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri.

2. Le distanze di rispetto previste dal comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili purché il trattamento avvenga prima delle ore 8.00 o dopo le ore 17.00.

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, la distribuzione di prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole dell'infanzia, asili nido e centri diurni può iniziare dopo le ore 17.00 pomeridiane e deve cessare alle ore 8.00 del mattino.

4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma 1 e delle modalità previste dal comma 2, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, l'operatore adotta inoltre tutte

le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da “effetto deriva”, valutando in particolare anche i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature.

5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata orientando i getti in direzione opposta agli edifici e o siti non interessati al trattamento, provvedendo inoltre ad avvertire tempestivamente e prima di effettuare i trattamenti i presenti o abitanti delle strutture sopra richiamate.

6. Spetta all'operatore che effettua il trattamento:

- a. porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
- c. adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- d. spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e. evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.

Art. 4

Manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

3. Il lavaggio e la pulizia delle attrezzature viene eseguita in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere, e mai nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Art. 5

Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non vengono eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio, ma sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.

Art. 6 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste da altre disposizioni di legge o regolamento, per le violazioni alle norme previste nel presente regolamento si applicano le sanzioni di seguito indicate con riferimento a ciascuna fattispecie richiamata:

| Norma regolamentare richiamata | Minimo editale | Massimo editale | Misura oblazione |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| Violazioni alle disposizioni dell'articolo 1 (Utilizzo dei prodotti fitosanitari) | 50 | 300 | 100 |
| Violazioni alle disposizioni dell'articolo 2 (Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari) | 75 | 450 | 150 |
| Violazioni alle disposizioni dell'articolo 3 (Prescrizioni minime per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari) | 100 | 500 | 200 |
| Violazioni alle disposizioni dell'articolo 4 (Manutenzione delle attrezzature) | 50 | 300 | 100 |
| Violazioni alle disposizioni dell'articolo 5 (Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori) | 200 | 500 | 400 |

39-2010-allegato